



# COMUNE DI DESULO

COMUNA 'E DESULU

Ufficio del Sindaco

Via Lamarmora 73 - 08032 Desulo Tel. 0784 619211 [www.comune.desulo.nu.it](http://www.comune.desulo.nu.it) - e-mail [info@comune.desulo.nu.it](mailto:info@comune.desulo.nu.it) [comune.desulo@anutelpec.it](mailto:comune.desulo@anutelpec.it)

## ORDINANZA DEL SINDACO

N° 10 DEL 05 maggio 2026

**OGGETTO: ORDINANZA RELATIVA ALL'ESECUZIONE DI SFALCIO, PULITURA E TAGLIO ERBA, MANUTENZIONE E PULIZIA TERRENI INCOLTI ED AREE NON EDIFICATE DEL CENTRO ABITATO.**

### IL SINDACO

**CONSIDERATE** le esperienze degli anni scorsi e dei gravi problemi verificatisi con l'approssimarsi della stagione estiva a causa del proliferare dei parassiti e degli insetti nocivi.

**CONSIDERATO** che la presenza di stoppie, fieno, erbacce e materiale secco di qualsiasi natura può causare gravi problemi di ordine sanitario, per la presenza di insetti, ma soprattutto gravi pericoli di incendio nei periodi a rischio, e che, quindi, al fine di limitare la lotta chimica agli stessi si ritiene fondamentale ed indispensabile un'azione di prevenzione da parte dei Comuni.

**ACCERTATO** che attualmente persistono nel centro abitato diverse aree libere inedificate nelle quali sono presenti erbacce e/o rifiuti di ogni genere e che, tali aree, unitamente all'andamento stagionale, costituiscono habitat ideale per la proliferazione di roditori ed insetti, nonché per la loro rapida diffusione.

**RITENUTA** la necessità ed urgenza di aderire ai programmi di prevenzione predisposti in merito dagli Assessorati Regionali Difesa, Ambiente e Sanità, nonché dall'Amministrazione Provinciale, settore Ambiente, Protezione Civile di Nuoro e dall'ATS di Nuoro – Servizio Igiene Pubblica.

**VISTO** lo stato di precarietà del transito lungo le strade vicinali e comunali esterne l'abitato per la presenza di siepi, rampicanti e rami sui confini prospicienti le strade medesime che costituiscono ostacolo per la viabilità pericolo per i passanti.

**RAVVISATA** la necessità di dover ordinare alla generalità dei proprietari, affittuari e detentori a qualsiasi titolo di terreni, cortili, lotti, giardini e simili, sia nell'abitato che in periferia, una radicale pulizia dalle stoppie, fieno, erbacce, sterpaglie, rovi, materiale secco di qualsiasi natura e altri materiali infiammabili, nonché la potatura di siepi, rampicanti, rami e simili, aggettanti sulle pubbliche vie, piazze, giardini, cortili e simili ed il loro conferimento in discarica nel rispetto della normativa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati.

**RITENUTO** opportuno adottare apposita ordinanza a tutela della salute, dell'igiene pubblica e del decoro dell'abitato, nonché della pubblica incolumità.

### VISTI:

- il vigente T.U. Leggi Sanitarie;
- il T.U. Ambiente n. 152 del 3 aprile 2006;
- il D. Lgs. n. 267/2000 TUEL in particolare l'art. 50;
- l'art. 7, comma 1-bis del Dlgs 267/2000 in tema di sanzioni amministrative;
- il D.Lgs 285/1992 e ss.mm. relativo al nuovo Codice della Strada;

- la Legge quadro in materia di incendi boschivi n° 353/2000;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 17/53 del 04 maggio 2023 avente ad oggetto "Prescrizioni Regionali Antincendio 2023-2025";
- l'allegato alla succitata Deliberazione della G.R. "Prescrizioni di contrasto alle azioni determinanti, anche solo potenzialmente, l'insacco di incendio boschivo ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge 21 novembre 2000, n. 353 e della L. R. n. 8 del 27 aprile 2016" – Prescrizioni Regionali Antincendio 2023 – 2025;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 05/48 del 29 gennaio 2025 avente ad oggetto "Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2023-2025. Aggiornamento 2025";

## ORDINA

**CHE ENTRO IL 01 GIUGNO 2026**, salvo proroga, siano puntualmente eseguite:

**A) Le seguenti prescrizioni (art. 16 Allegato Deliberazione della Giunta Regionale n. 05/48 del 29/01/2025):**

- 1) I proprietari ed i conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo, sono tenuti a ripulire da rovi, sterpaglie, materiale secco di qualsiasi natura, l'area limitrofa a strade pubbliche, per una fascia di almeno 3 metri calcolati a partire dal limite delle relative pertinenze della strada medesima.
- 2) Tutti i proprietari e/o conduttori di fondi agricoli sono altresì tenuti a creare una fascia parafuoco, con le modalità di cui punto n.1, intorno ai fabbricati rurali e ai chiusi destinati al ricovero di bestiame, di larghezza non inferiore a 5 metri.
- 3) I proprietari o conduttori di colture cerealicole sono tenuti a realizzare una fascia arata di almeno 3 metri di larghezza, perimetrale ai fondi superiori ai 10 ettari accorpati e comunque nei lati prospicienti la viabilità.
- 4) I proprietari o i conduttori dei terreni adibiti alla produzione di colture agrarie contigui con le aree boscate devono realizzare all'interno del terreno coltivato, una fascia arata di almeno 5 metri di larghezza, lungo il perimetro confinante con il bosco.
- 5) Analogamente anche i proprietari e/o gli affittuari di terreni siti nelle aree urbane periferiche, devono realizzare, lungo tutto il perimetro, e con le modalità di cui n.1, delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco aventi larghezza non inferiore a 5 metri.

**L'inadempienza sarà punita con una sanzione amministrativa da euro 5.000,00 a euro 50.000,00 (articolo 26, Allegato "D" alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 05/48 del 29/01/2025).**

**B) Le seguenti prescrizioni:**

- 1) I proprietari, gli affittuari, i conduttori e/o chiunque abbia disponibilità - a qualsiasi titolo – di terreni, cortili o spiazzi all'interno del centro abitato, sono tenuti a ripulirli da rovi, sterpaglie, materiale secco di qualsiasi natura, infiammabile, che potenzialmente può innescare o propagare il fuoco, nonché da ogni altro materiale di qualsiasi natura che potenzialmente può favorire il proliferare di insetti e altri animali nocivi;
- 2) I proprietari di stabili siti nell'abitato che si trovino in stato di abbandono, debbono provvedere alla pulizia e sgombero degli stessi da eventuali rifiuti e, qualora ricorra il caso, ad interventi di disinfestazione e derattizzazione ed all'apposizione di paletti e rete metallica nelle aree sprovviste di recinzione perimetrale, previa osservanza delle norme urbanistiche

- 3) edilizie, al fine di evitare l'abbandono o il deposito incontrollato di rifiuti di ogni genere nel suolo;
- 4) È fatto divieto assoluto di coltivare fave nel centro abitato e lungo il perimetro del centro abitato in una fascia di 300 metri, con obbligo dei proprietari e/o detentori del terreno interessato di provvedere allo sradicamento delle medesime entro 3 giorni dall'accertamento della loro presenza da parte degli organi addetti alla vigilanza o a chiunque spetti far osservare la presente ordinanza;
- 5) È vietato il ricovero, la sosta ed il pascolo del bestiame (bovini, equini, suini, caprini e animali da cortile) nel centro abitato e nelle aree urbane periferiche, nonché tenere all'interno del perimetro urbano accumuli di letame o di altre immondizie (materiali ferrosi, materiale infiammabile di qualsiasi natura, ecc.).

**L'inadempienza sarà punita con una sanzione amministrativa da euro 25 a euro 500 (articolo 7-bis del D.Lgs. 267/2000).**

Il Responsabile dell'Area Tecnica è incaricato di procedere, con personale comunale debitamente addetto, alla pulizia e cura dei terreni pubblici siti nell'abitato (giardini, piazze, strade ecc.), che dovranno essere ripuliti dalle erbacce, sterpaglie e rifiuti in genere.

### DISPONE

Che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Desulo e trasmessa, per quanto di competenza, al Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, alla Polizia Locale, alla Stazione Carabinieri di Desulo, alla ATS/ASSL di Nuoro e al Corpo Forestale e di V.A. di Tonara.

### AVVERTE

- Che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà ai sensi delle vigenti norme.
- Che non verranno dati ulteriori avvisi ai trasgressori ed alla scadenza sopra indicata questa Amministrazione Comunale si farà carico dei lavori di pulizia, con successivo addebito delle spese alle persone interessate, oltre alla denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.
- Che avverso il presente provvedimento, può essere presentato ricorso entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 6 dicembre 1971, n° 1034 e ss.mm.ii., o in alternativa, entro 120 giorni, mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;
- Che la presente Ordinanza entra immediatamente in vigore dalla data della sua pubblicazione all'albo pretorio.

**È fatto obbligo a chiunque spetti (art. 27 – Allegato Deliberazione della Giunta Regionale n. 05/48 del 29/01/2025) di osservare e far osservare scrupolosamente la presente ordinanza.**



Il Sindaco  
Avv. Giovanni Cristian Melis

Giovanni  
Cristian  
Melis  
05.05.2026  
16:09:29  
GMT+01:00

